

# Città di Monte San Giovanni Campano

MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE

(Provincia di Frosinone)

Comando Polizia Locale



V.le S.Tommaso d'Aquino 15 – 03025 Monte San Giovanni Campano (FR)  
Tel. 0775-289179 – [poliziamsgcampano@libero.it](mailto:poliziamsgcampano@libero.it) - Part. IVA 00281730606 – Cod. Fisc. 80002470609



**ORDINANZA N. 91 del 13.11.2017**

## LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

**CONSIDERATO** che tali fenomeni possono, in base alla loro entità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

**CONSIDERATO** che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

**VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. e), ovvero art.7 comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 , nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art. 1, comma 1 della Legge 29 luglio 2010 n.120;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada approvato con il D.P.R. 16.12.1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot.RU/1580 del 16.01.2013;

**VISTA** la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17.01.2014 protocollo1049;

**VISTA** l'ordinanza n. 64/2017 del Settore Viabilità e S.U.A. –Provincia di Frosinone, inerente le prescrizioni di circolazione con speciali pneumatici da neve o con catene a bordo dei veicoli transitanti le Strade Provinciali dal 15 novembre 2017 al 15 aprile 2018;

**VISTO** il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Provvedimento del Sindaco n. 23 del 05.09.2017 di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale;

## O R D I N A

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, che nel periodo compreso dal 15 novembre 2017 al 15 aprile 2018 transitano sulla rete viaria di competenza di questo Comune, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e/o ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote ed i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto ed in assenza di neve o ghiaccio sulla strada.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio della Comunità Europea e successive modifiche ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antidrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondente alla ONORM V 5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 – norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antidrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere eseguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 ed N1 se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenze sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 ed O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune e nei luoghi pubblici.

Il Comando di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica, di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 , nuovo Codice della Strada, sono incaricati della esecuzione della stessa.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente Ordinanza, che assume validità permanente nel periodo indicato in epigrafe, è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR del Lazio, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.37 comma 3 del decreto legislativo n. 285/1992.

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 ss.mm.ii. il responsabile del procedimento è la specialista di vigilanza Marisa Biordi, responsabile del Servizio "Polizia Locale", telefono 0775 289179 , e-mail : poliziamsgcampano@libero.it.



**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Marisa Biordi*